

REGOLAMENTO
GESTIONE SISTEMA ANAGRAFE
ALBO UNICO NAZIONALE DEI BIOLOGI

(approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi nella seduta del 21 luglio 2026)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) “D. Lgs. Cps. 233/1946”, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (*“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018;
- b) “DPR 221/1950”, il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, (*“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1950;
- c) “DM Salute 8 settembre 2022”, il decreto del Ministro della Salute 8 settembre 2022, recante *“Trasformazione dell’Ordine nazionale dei biologi in Federazione nazionale degli ordini dei biologi”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2022, n. 244
- d) “DPR 137/2012”, il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, (*“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012;
- e) “CAD”, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*“Codice dell’amministrazione digitale”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112;
- f) “Presidente della FNOB”, il presidente, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. Cps. 233/1946, della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui al DM Salute 8 settembre 2022;
- f) “Consiglio nazionale”, il Consiglio nazionale, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. Cps. 233/1946, della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui al DM Salute 8 settembre 2022;

- g) “Comitato centrale”, il Comitato centrale, cui all’articolo 8 del D. Lgs. Cps. 233/1946, della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui al DM Salute 8 settembre 2022;
- h) “Ordini dei biologi” o, al singolare, “Ordine dei biologi”, gli Ordini dei biologi di cui all’articolo 1 del DM Salute 23 marzo 2018;
- i) “AUN”, l’albo unico nazionale di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 137/2012;
- l) “Albo territoriale” o, al plurale, “Albi territoriali”, gli albi di cui al Capo II del D. Lgs. Cps. 233/1946;

Articolo 2

(Principi generali)

1. La FNOB adotta un modello di erogazione dei servizi di amministrazione digitale che favorisce la collaborazione inter-istituzionale con gli Ordini dei biologi, con le altre pubbliche amministrazioni e in generale con le istituzioni dello Stato anche attraverso la co-progettazione e co-realizzazione di soluzioni digitali.
2. La FNOB, nello svolgimento del suo compito di supporto amministrativo agli Ordini dei biologi, anche in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. Cps. 233/1946, nonché dell’art. 3-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, promuove l’evoluzione strategica di un sistema informativo interoperabile attraverso l’adozione di atti di indirizzo e coordinamento, regolamenti, infrastrutture e standard condivisi, che migliorino i servizi erogati.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 2, la FNOB persegue l’ottimizzazione dell’efficienza in materia informatica e di amministrazione digitale degli Ordini dei biologi, il supporto nel raggiungimento di obiettivi di standardizzazione e revisione dei processi interni.
4. La FNOB, nel proprio ambito di competenza, promuove l’innovazione digitale della sanità pubblica collaborando con le istituzioni e gli organismi europei e nazionali aventi finalità analoghe.

Articolo 3

(Oggetto)

1. La previsione di cui all’art. 3, comma 2, del DPR 137/2012 si attua con la formazione e con la pubblicazione, a cura della FNOB, dell’albo unico nazionale dei Biologi (AUN), secondo quanto previsto dal presente regolamento, anche per quanto concerne le modalità di divulgazione e di pubblicità sul sito istituzionale della FNOB.
2. La FNOB informa la tenuta dell’AUN a criteri generali di buon andamento della pubblica amministrazione, di certezza dell’azione amministrativa, di trasparenza e di tutela della salute pubblica, nonché a garanzia del rilevante interesse pubblico all’uniformità, univocità e completezza dei dati ivi contenuti perseguendo la piena coerenza tra Albi territoriali e l’AUN.
3. La FNOB nella gestione dell’AUN adotta adeguate misure tecniche organizzative e di coordinamento dei processi per ottimizzare i dati forniti dagli Ordini dei biologi.
4. Ai sensi del D. Lgs. Cps. 233/1946, del DPR 221/1950 e dell’art. 3, comma 1, del DPR 137/2012, la tenuta e l’aggiornamento degli Albi territoriali sono di competenza degli

Ordini dei biologi. La FNOB non effettua variazioni sui dati forniti dagli Ordini dei biologi.

5. L'AUN è tenuto esclusivamente con modalità informatiche e costituisce, sia nel suo insieme sia in ciascuna delle sue parti, documento informatico secondo la definizione prevista dal CAD.

Articolo 4

(Albo Unico Nazionale)

1. L'AUN è formato sulla base dei dati provenienti dagli Ordini dei biologi ed è articolato, come quelli territoriali, in una sezione ordinaria e in sezioni speciali, come previste dalla normativa vigente.

2. Nelle sezioni speciali sono iscritti i professionisti e/o le società tra professionisti (STP) in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

3. L'AUN è l'insieme degli Albi territoriali, è formato secondo l'ordine alfabetico e contiene i seguenti dati ai sensi della normativa vigente:

a) per ogni iscritto persona fisica: l'Ordine o gli Ordini dei biologi di iscrizione con l'indicazione del relativo Albo territoriale, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, residenza e/o domicilio professionale e/o domicilio anagrafico, la data e il numero di iscrizione nell'Albo territoriale o eventualmente nella sezione speciale, il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio, i titoli di specializzazione e di docenza e i provvedimenti che, a qualsiasi titolo, incidono sull'esercizio professionale anche in maniera temporanea;

b) per ogni iscritto persona giuridica: l'Ordine o gli Ordini dei biologi di iscrizione con l'indicazione del relativo Albo territoriale, la ragione sociale, l'oggetto professionale unico o prevalente, la sede legale, il nominativo del legale rappresentante, i nomi dei soci iscritti compresi i soci iscritti in albi di altre professioni, la data e il numero di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo territoriale, i provvedimenti che, a qualsiasi titolo, incidono sull'esercizio professionale anche in maniera temporanea.

4. Gli Ordini dei biologi trasmettono altresì per le persone fisiche il Codice Fiscale e ID-ANPR, nonché per le persone giuridiche il numero di Partita IVA.

Articolo 4

(Albi territoriali)

1. Gli Ordini dei biologi provvedono alla puntuale tenuta degli Albi territoriali mediante tempestivo aggiornamento e contemporaneo aggiornamento sincrono dell'AUN.

2. La FNOB verifica la coerenza dei dati ricevuti secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento e nel caso di anomalie le segnala tempestivamente. Gli Ordini dei biologi recepiscono senza ritardo gli esiti delle predette verifiche ai fini della corretta tenuta degli Albi.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali necessari alla tenuta dell'AUN sono trattati per finalità di interesse pubblico.
2. La FNOB è titolare autonomo del trattamento dei dati che compongono l'AUN in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme applicabili.
3. Ciascun Ordine dei biologi è titolare autonomo del trattamento dei dati che formano l'Albo territoriale da essi tenuti in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme applicabili.
4. Previa adozione di apposito atto di indirizzo e coordinamento o di atto regolamentare della FNOB recante le modalità e la codifica, gli Ordini dei biologi possono integrare, a richiesta del professionista iscritto negli Albi territoriali, e la FNOB può recepire ai fini della relativa pubblicità, ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale dei sanitari.
5. Gli Ordini dei biologi e la FNOB trattano e conservano i suddetti dati personali, anche in caso di cancellazione e/o di radiazione dell'iscritto per finalità di interesse pubblico.

Articolo 6

(Regime del trattamento dei dati trattati dalla FNOB)

1. Sono pubblici e quindi possono essere conosciuti da chiunque i dati di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 3, tranne la residenza e il domicilio anagrafico. Tali dati sono diffusi su supporto digitale o cartaceo.
2. Sono pubblici e quindi possono essere conosciuti da chiunque i dati di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 3. Tali dati sono diffusi su supporto digitale o cartaceo.
3. Possono essere assoggettati al regime di cui ai commi 1 e 2 anche i dati ulteriori di cui al comma 4 dell'art. 5.

CAPO II

TENUTA DELL'ALBO UNICO NAZIONALE DEI BIOLOGI.

Articolo 7

(Disposizioni generali)

1. Gli Ordini dei biologi comunicano alla FNOB in modalità sincrona i dati relativi alle iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e in generale a ogni variazione dell'Albo territoriale, secondo le specifiche tecniche emesse dalla FNOB stessa con atti di indirizzo e coordinamento anche di natura non regolamentare.

Articolo 8

(Struttura degli Albi e delle Sezioni Speciali territoriali e nazionali)

1. Gli Albi nazionali e gli Albi territoriali sono ripartiti in una Sezione ordinaria e in una o più sezioni speciali previste da norme di legge o regolamentari.
2. La sezione ordinaria è riservata agli iscritti che esercitano le professioni in modo individuale, nel rispetto dei requisiti di legge su tutto il territorio nazionale. Le sezioni speciali, riservate agli iscritti e alle STP, sono individuate secondo disposizioni di legge.

3. Ulteriori Sezioni Speciali possono essere costituite solo a seguito di apposita previsione normativa.

Articolo 9

(Elenchi e registri)

1. Gli elenchi per categorie di professionisti sono tenuti e resi pubblici dagli Ordini dei biologi e dalla FNOB laddove previsti da specifiche disposizioni normative e popolati con i dati ivi previsti.

Art. 10

(Iscrizione e cancellazione)

1. L'iscrizione in un Albo territoriale è contraddistinta da una data, dal relativo numero univoco cardinale progressivo e, se necessario, con l'indicazione codificata della sezione Speciale.

2. In caso di cancellazione il numero univoco cardinale progressivo non può essere usato nuovamente. La nuova iscrizione comporta l'assegnazione di un nuovo numero univoco cardinale progressivo.

3. L'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva iscrizione, anche non consecutivi, a partire dalla data di prima iscrizione, anche si riferita al disciolto Ordine Nazionale dei Biologi.

Articolo 11

(Procedura di Trasferimento)

1. L'Ordine dei biologi di destinazione, svolta l'istruttoria, adotta la delibera di iscrizione ed effettua la comunicazione sincrona all'AUN di riferimento, fatte salve le verifiche, con le modalità previste dalla legge, anche presso l'Ordine dei biologi di provenienza, sulle dichiarazioni sostitutive rese dall'istante. Sull'AUN viene pubblicata l'iscrizione più recente.

2. In occasione del rinnovo degli organi istituzionali, con conseguente impossibilità di procedere alle variazioni agli Albi territoriali, la delibera di iscrizione viene adottata al termine della proclamazione dei risultati dell'Ordine dei biologi di provenienza.

3. L'iscrizione, deliberata ai sensi del comma 1 ovvero del comma 2, viene annotata nell'AUN.

4. L'Ordine dei biologi di provenienza procede, senza ritardo, ad adottare la delibera di cancellazione, che ha natura ricognitiva.

5. Restano salve le procedure previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazione mendace o di motivi che ostano al trasferimento, anche rilevati dopo la conclusione della procedura. In caso di dichiarazione mendace, l'iscritto decade *ex tunc* dai benefici ottenuti e rimane iscritto nell'Ordine dei biologi di provenienza. Nel caso di motivi che ostano al trasferimento rilevati al termine della procedura, il trasferimento è annullato con l'adozione di apposito atto da parte dell'Ordine dei biologi di destinazione e, se del caso, dell'Ordine dei biologi di provenienza. Sono fatte salve le ulteriori conseguenze previste per legge.

Art. 12

(Provvedimenti restrittivi dell'esercizio professionale)

1. Sull'AUN e sugli Albi territoriali sono annotate e rese visibili le sanzioni disciplinari consistenti nella sospensione e nella radiazione dall'esercizio professionale, a partire dalla data in cui esse sono state adottate ovvero da quella differita eventualmente prevista nel provvedimento che infligge la sanzione, salvo a rimuoverle in caso di sospensione della sanzione a seguito della proposizione dei rimedi cui la normativa vigente accorda natura automaticamente sospensiva o in caso di provvedimenti giurisdizionali che dispongano la sospensione o l'annullamento dell'efficacia della sanzione.
2. Sull'AUN e sugli Albi territoriali sono altresì annotate e rese visibili le sospensioni derivanti dai provvedimenti a qualsiasi titolo restrittivi e/o interdittivi dell'esercizio della professione disposti dall'autorità giudiziaria, nonché i provvedimenti di sospensione *ex lege* e ogni altro provvedimento amministrativo che incide sull'esercizio professionale.
3. L'annotazione delle sospensioni disciplinari e/o amministrative ovvero di quelle comminate dall'autorità giudiziaria nonché delle radiazioni di cui al comma 1 è resa disponibile in visione per tutto il tempo in cui i provvedimenti risultino produttivi di effetti giuridici fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'annotazione della radiazione rimane visibile per 5 anni al termine dei quali il radiato è cancellato.
4. Le sospensioni parziali derivanti dai provvedimenti a qualsiasi titolo restrittivi e/o interdittivi dell'esercizio della professione disposti dall'autorità giudiziaria sono annotate in apposito campo e sono disponibili in visione per tutto il tempo in cui i provvedimenti risultino produttivi di effetti giuridici.
5. Decorso il termine di cui ai commi 3 e 4, i dati dei provvedimenti non sono più visibili ma restano comunque soggetti a conservazione ed eventualmente resi disponibili a chi ne abbia diritto.

Articolo 13

(Contributi annuali e procedure elettorali nazionali)

1. L'ammontare del contributo annuale dovuto alla FNOB dagli Ordini dei biologi è determinato sulla base al numero dei nominativi degli iscritti presenti negli AUN al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il numero dei voti riconosciuti a ciascun Presidente di Ordine dei biologi nelle procedure elettorali nazionali è determinato sulla base dei nominativi presenti nell'AUN alla data dell'avviso di convocazione.

CAPO III

MODELLO INFORMATIVO

Articolo 14

(Modello di interoperabilità)

1. La FNOB dispone l'adozione di un modello strategico unitario per l'interoperabilità semantica, applicativa e organizzativa tra gli AUN e i sistemi informatici utilizzati dagli Ordini dei biologi per la tenuta dei rispettivi Albi territoriali.
2. Il modello di interoperabilità di cui al comma 1 è conforme alle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni adottate dall'Agenzia per

l'Italia Digitale in attuazione dell'articolo 73, comma 3-ter, lettera b), articolo 73 del CAD.

3. Tutti i trasferimenti di dati tra la FNOB e gli Ordini dei biologi avvengono esclusivamente tramite Application Programming Interface (API).

4. La FNOB è l'autorità competente erogatrice in favore delle altre Pubbliche amministrazioni attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi.

5. Con delibera del Comitato Centrale, la FNOB adotta le Regole tecniche per l'implementazione del modello di interoperabilità di cui al comma 1, comprensive delle specifiche delle Application Programming Interface (API) di cui al successivo comma 6 e del registro dei soggetti terzi eventualmente abilitati alla fruizione.

6. Con delibera del Comitato Centrale, la FNOB stabilisce il set dei dati oggetto delle Application Programming Interface (API). I dati oggetti delle API sono trattati esclusivamente al fine del perseguimento della finalità istituzionali assegnate alla FNOB in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge applicabili.

Articolo 15

(Sicurezza cibernetica)

1. Le specifiche tecniche per la trasmissione dati tramite l'autenticazione nella PDND individuano le soluzioni tecniche idonee a garantire l'autenticazione dei soggetti coinvolti, la protezione, l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati nelle interazioni tra gli Ordini dei biologi, FNOB e i soggetti fruitori delle API, ai sensi delle Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate da AGID in attuazione dell'articolo 73, comma 3-ter, lettera b), e dell'articolo 51 del CAD.

2. La FNOB all'interno del sistema delle anagrafi dell'AUN predispone l'anagrafe degli operatori autorizzati alla gestione degli Albi territoriali. Ogni Ordine dei biologi definirà e gestirà il profilo degli utenti autorizzati ad operare sulla propria anagrafe. I dati degli Albi dei biologi privi di identificazione dell'operatore autorizzato costituiscono violazione alla sicurezza informatica del sistema.

3. Gli Ordini dei biologi e la FNOB, in qualità di enti sussidiari dello Stato, al fine di mantenere l'integrità e la disponibilità degli albi professionali che risultano integrati in un modello interoperabile devono rispettare la normativa vigente in materia e le pratiche in ambito cybersicurezza informatica per garantire la protezione dei dati e la sicurezza dei sistemi informatici.

Articolo 16

(Piattaforme informatiche degli Ordini dei biologi)

1. Gli Ordini dei biologi implementano i propri sistemi informatici con le funzionalità prescritte nel presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, su proposta del Comitato Centrale della FNOB, è approvato dal Consiglio Nazionale e trasmesso al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/1950, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.